



FEDERAZIONE AUTONOMA
BANCARI ITALIANI

PENSIONATI

Esecutivo nazionale

VIA TEVERE, 46 - 00198 ROMA - TEL. 06/8415751 - FAX 06/8552275

PENSIONI: TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI

Comunichiamo che la Gazzetta Ufficiale n.80 del 7/4/03 ha pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro n.57/2003 relativo al Regolamento concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi, disciplinata dall'art.71 della Legge n.388/2000.

Trattasi in pratica dell'attuazione di una norma di legge, contenuta nella Legge Finanziaria 2001, che rende operativa la possibilità – a titolo gratuito – di sommare i contributi sparsi in più gestioni previdenziali diverse per acquisire il diritto alla pensione.

Tale pensione verrà poi erogata in unica soluzione, calcolando le quote risultanti dai singoli spezzoni di contributi versati dagli interessati.

Il provvedimento serve così a risolvere la situazione dei lavoratori, che avendo versati i contributi previdenziali in diversi Istituti non hanno raggiunto in nessuna gestione la possibilità di ottenere i requisiti utili per la pensione.

* * *

L'ambito di applicazione del Regolamento include, tra l'altro, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti che non abbiano maturato il diritto alla pensione.

La totalizzazione che permette appunto la possibilità di utilizzare i contributi cumulandoli, sarà ammessa solo se riguarderà tutti e per intero i periodi assicurativi e sarà ammessa attraverso una domanda del lavoratore interessato, o del suo avente causa, all'ultimo ente cui è stato iscritto.

Dal canto loro le gestioni interessate provvederanno a liquidare i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti necessari (ad esempio l'età pensionabile nel caso di trattamento di vecchiaia). Ciascuna gestione provvederà dunque per la parte di propria competenza ed è prevista dal regolamento l'integrazione al trattamento minimo.

Inoltre è previsto che il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni vengano posti a carico della gestione a cui fa capo la quota maggiore di pertinenza, mentre le altre gestioni avranno a carico la liquidazione delle proprie quote verso l'ente erogatore.

Sul provvedimento sopracitato e per ulteriori delucidazioni ci riserviamo di ritornare, quanto prima, con ulteriori puntualizzazioni.

Roma, 09 maggio 2003

**FABI PENSIONATI
ESECUTIVO NAZIONALE**